SOLARIS - A81A07F - REGUFF - USCITA - Prot. N. 0006554 del 02-11-2026
COPIA CORTESIA NON OPPONIBILE A TERZI COME DA LINEE GUIDA AGID DOC. INFORMATICO
PER FIRME E PROCEDIMENTI RIFERIRSI AL DOC. INFORMATICO SENZA STAMPIGLIATURA
PER DATI DI PROTOCOLLO RIFERIRSI ALLA SEGNATURA.XML

AVVISO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento comunale per la gestione del Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Ozzano dell'Emilia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 10/09/2026, attuativo della Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i., si provvede all'emanazione del presente Avviso pubblico.

I cittadini interessati potranno presentare domanda d'accesso alla graduatoria

DAL 05/11/2026 AL 29/12/2026
esclusivamente tramite piattaforma on-line

come indicato nel successivo punto 4) *"Modalità e termini di presentazione della domanda".*

La graduatoria, formata secondo le previsioni contenute nel presente Avviso, sarà utilizzata per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili dalla data di approvazione definitiva della stessa, fino all'approvazione di una nuova graduatoria definitiva, a seguito di successivo avviso pubblico.

1. REQUISITI PER L'ACCESSO

Possono presentare domanda di accesso all'ERP, secondo le disposizioni contenute nella deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 154 del 6 giugno 2018 come modificata dalla deliberazione n. 54 del 21 ottobre 2026, i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente;

Può presentare domanda di assegnazione il richiedente che sia:

a.1) Cittadino italiano;
a.2) Cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
a.3) Familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.gls. 6 febbraio 2007, n. 30;
a.4) Titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.gls. 19 novembre del 2007, n. 251 e s.m.i. (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
a.5) Cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
a.6) Cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale.

b) Residenza o sede dell'attività lavorativa

Può presentare domanda di assegnazione il richiedente che assolva a entrambe le seguenti condizioni:

b.1) Abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;
b.2) Abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Ozzano dell'Emilia.

Il soggetto che ha la residenza e la sede dell'attività lavorativa in due comuni diversi **può presentare due domande di assegnazione di alloggio ERP**, una nel Comune in cui risiede e l'altra nel Comune in cui svolge l'attività lavorativa.

Disposizioni specifiche per cittadini iscritti all'AIRE

Il soggetto richiedente, iscritto all'AIRE, può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal Regolamento comunale, è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art. 25, co. 7, L.R. n. 24 del 2001.

c) Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili

c.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio, ovunque ubicato (in Italia o all'estero) e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Per tutti i richiedenti la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla dichiarazione ISEE presentata, restando nella facoltà di Solaris disporre eventuali altre forme di controllo; l'omessa dichiarazione di tali diritti è sanzionale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

Non costituisce condizione ostativa alla presentazione e successiva assegnazione di alloggio ERP il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni in capo ai componenti del nucleo richiedente:

- La titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- La nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- Il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, co. 3, c.p.c.;
- Il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge, per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato, in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso all'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

d) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi

Per presentare domanda di alloggio ERP devono ricorrere entrambe le condizioni che seguono:

d.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempreché l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

d.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempreché l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

2. LIMITI DI REDDITO E DI PATRIMONIO MOBILIARE PER L'ACCESSO

Il requisito del reddito, stabilito anch'esso dalla richiamata deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 154/2018 – aggiornato con determinazione n. 4147 del 28 febbraio 2025, del Dirigente del Servizio Qualità urbana e politiche abitative della Regione Emilia-Romagna – si articola in 2 componenti: l'ISEE e il patrimonio mobiliare.

La situazione economica del nucleo familiare richiedente, certificata da Attestazione ISE/ISEE, - in corso di validità al momento di presentazione della domanda – rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i., deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) Il valore ISEE del nucleo richiedente per l'accesso non deve essere superiore a € 20.217,01;
b) Il valore del patrimonio mobiliare del nucleo richiedente per l'accesso non deve essere superiore a € 41.249,60. Per verificare il rispetto di tale valore si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 e s.m.i., la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- L'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i. (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);
- Il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 e s.m.i., verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

Secondo la normativa vigente in materia di ISEE *"il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 21 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge"* (art. 3, co. 2, del DPCM n. 159 del 2013); i soggetti iscritti all'AIRE che non possono presentare l'ISEE – in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 3, co. 2, del DPCM n. 159/2013 – sono tenuti, in fase di presentazione della domanda e in fase di assegnazione dell'alloggio, a presentare l'ISEE simulato mediante il portale INPS; tale ISEE simulato ha il valore di un'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, con le relative responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Solaris valuterà la sussistenza del requisito del reddito e l'attribuzione di relativi punteggi in base all'ISEE simulato.

3. PUNTEGGI

A) CONDIZIONI OGGETTIVE

A.1) Anzianità di permanenza nella graduatoria ERP. È attribuito un punteggio per ciascun anno di permanenza nella graduatoria ERP. L'anzianità della domanda è accertata d'ufficio in base alla data di presentazione della domanda. È attribuito un punteggio pari a 0,50 punti per ciascun anno di permanenza, fino a un massimo di 3 punti;

A.2) Disagio abitativo. La condizione di disagio abitativo è riconosciuta qualora, alla data di presentazione della domanda ed alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- il nucleo familiare richiedente dimora in spazi procurati a titolo precario dai servizi sociali o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie. Tale situazione deve essere certificata da una relazione del soggetto che ha procurato tale spazio a titolo precario;
- la sistemazione si intende precaria in quanto offerta mediante:
 a) Comunità – casa famiglia – istituti madre bambino – istituto per adulti – struttura di protezione madre bambino
 b) Alloggio con contratto di locazione non superiore a 18 mesi
 c) Alloggio in comodato d'uso gratuito
 d) Posto letto struttura di bassa soglia dormitorio
 e) Posto letto presso affitta camere autorizzati
 f) Alloggio con contratto di locazione sottoscritto da organismo non lucrativo di utilità sociale, mediante convenzione sottoscritta con l'ente pubblico

Sono attribuiti PUNTI 6

A.3) Alloggio improprio. Sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, esistente da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda che perduri fino alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede assegnazione, verificata mediante risultanze anagrafiche. Per alloggio improprio si intende:

a) Alloggi di superficie utile inferiore a 28 mq
b) Spazi di categoria catastale B/6, B/7, B/8, C, D, E (eccetto quelli specifici delle tipologie sotto indicate)
c) Autorimessa, box (categoria catastale C/6)
d) Magazzino (categoria catastale C/2), laboratorio (categoria catastale C/3)
e) Cantina, soffitta, tavernetta
f) Negozio e bottega (categoria catastale C/1), ufficio (categoria catastale A/10)
g) Camper/Roulotte
h) Casa mobile

Sono attribuiti PUNTI 6

A.4) Residenza in alloggio soggetto ad ordinanza per inconvenienti igienico sanitari. Il nucleo familiare richiedente risiede al momento della presentazione della domanda in alloggio antiigienico certificato dalla competente autorità sanitaria, a seguito del quale è stata emessa specifica ordinanza da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune, in relazione agli inconvenienti igienico sanitari o strutturali o di imminente pericolo. Tale condizione di inconvenienti igienico sanitari deve sussistere anche al momento della verifica dei requisiti.

Inconvenienti igienico sanitari	**Punti**
Residenza in alloggio antigienico	**4**
Rilascio dell'alloggio per inconvenienti strutturali o imminente pericolo	**6**

A.5) Sfratto, rilascio o sgombero dell'alloggio. Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data d verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente

in alloggio che debba essere rilasciato anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato a seguito delle varie situazioni come di seguito precisato.

Provvedimento	Punti
Convalida sfratto per finita locazione o per necessità, mediante convalida emanata dall'autorità giudiziaria competente	**4**
Convalida rilascio per occupazione senza titolo senza effrazione	**4**
Ordinanza di sgombero	**4**
Provvedimento di separazione consensuale omologato dal Tribunale o provvedimento di separazione giudiziale	**4**
Sentenza passata in giudicato con rilascio dell'alloggio	**4**
Verbale di conciliazione giudiziaria, quando costituisce titolo esecutivo per lo sfratto	**4**
Provvedimento di liberazione di immobile pignorato ai sensi dell'art. 560 comma 3 codice di procedura civile, nei casi in cui il giudice non ritenga di autorizzare il debitore a continuare ad abitare nell'alloggio, o parte dello stesso, ovvero quando revoca detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile	**6**
Sfratto per morosità, a condizione che l'inadempiente sia moroso incolpevole, secondo la definizione di cui all'art. 2 del D.M. 30 Marzo 2016.	**6**

Il punteggio è assegnato solo ai soggetti intestatari dei provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio o ai loro aventi causa.

A.6) Sistemazione precaria a seguito di provvedimento di sfratto e condizioni equiparate. Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, si trova in una delle situazioni come di seguito elencate:

a) Comodato gratuito
b) In alloggio con contratto di locazione secondo la vigente normativa non superiore a 18 mesi
c) Sistemazione in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali territoriali o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni che agiscano sul territorio in coordinamento con il Comune.

Sono attribuiti PUNTI 6

La precarietà perdura anche in presenza di modifiche di residenza, a condizione che il richiedente non abbia stipulato contratti di locazione di durata superiore ai 18 mesi. La verifica della permanenza della sistemazione precaria inizia dalla data di variazione di residenza. Nel caso sia stipulato un contratto di locazione non superiore a 18 mesi, nel medesimo alloggio oggetto di rilascio, la verifica della permanenza della situazione precaria decorre dalla data di stipula del nuovo contratto di locazione.

A.7) Valore della Situazione Economica Equivalente. Nucleo familiare richiedente con situazione economica ISEE calcolata ai sensi del D.lgs. 5 dicembre 2013 recante "regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente" e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore rispettivamente al 50% o al 70% del limite previsto per l'accesso all'ERP. Il punteggio attribuito in fase di presentazione della domanda sulla base della dichiarazione sulla situazione economica ISSE è il seguente:

Valore ISEE inferiore al limite per l'accesso all'ERP	Punti
ISEE fino al 50% del limite di accesso	**3**

Valore ISEE inferiore al limite per l'accesso all'ERP	Punti
ISEE tra 50,01% e 75% del limite di accesso	**2**
ISEE di valore 0,00 € (il punteggio viene riconosciuto anche quando il reddito del nucleo familiare richiedente sia esente irpef, ovvero risulti "nullo" ma il nucleo familiare sia a carico o sia seguito da un servizio sociale e di ciò sussista adeguata documentazione)	**4**

A.8) Incidenza del canone sul valore I.S.E. Richiedente o componente del nucleo familiare, titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato o di un contratto di locazione assoggettato ad IVA che risieda in un alloggio o in uno spazio, il cui canone annuale alla data di presentazione della domanda e alla data di assegnazione incida:

a) in misura pari o superiore al **40,01% e fino al 70,00%** sul valore I.S.E. del nucleo familiare richiedente determinato ai sensi della normativa vigente in materia;
b) in misura pari o superiore al **70,01% e fino al 100%** sul valore I.S.E. del nucleo familiare richiedente determinato ai sensi della normativa vigente in materia;
c) in misura superiore al **100%** sul valore I.S.E. del nucleo familiare richiedente determinato ai sensi della normativa vigente in materia.
d) Al canone di locazione è equiparata l'indennità di occupazione. Il punteggio è attribuito, in fase di presentazione della domanda, sulla base della dichiarazione sulla situazione economica I.S.E.E.

Il punteggio è assegnato come segue:

Incidenza del canone (o indennità di occupazione) sul valore ISE	Punti
In misura pari o superiore al 40,01% e fino al 70% sul valore ISE del nucleo familiare richiedente	**2**
In misura pari o superiore al 70, 01% e fino al 100% sul valore ISE del nucleo familiare richiedente	**3**
In misura superiore al 100% sul valore ISE del nucleo familiare richiedente	**5**

B) CONDIZIONI SOGGETTIVE

B.1) Coppia di giovane età anagrafica. Nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda, nonché in sede di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto da coniugi, uniti civili (ai sensi della Legge 76/2016) e/o conviventi more uxorio entrambi di età non superiore ai 35 anni. In caso di presenza di figli a carico fiscale, il punteggio viene aumentato in misura direttamente proporzionale al numero di questi.

Coppia di giovane età anagrafica	Punti
Coppia di giovane età anagrafica	**1**
Coppia di giovane età anagrafica con 1 figlio a carico fiscale	**2**
Coppia di giovane età anagrafica con 2 figli a carico fiscale	**3**
Coppia di giovane età anagrafica con 3 figli a carico fiscale	**4**
Coppia di giovane età anagrafica con 4 figli a carico fiscale	**5**
Coppia di giovane età anagrafica con 5 figli a carico fiscale	**6**
Coppia di giovane età anagrafica con 6 figli a carico fiscale	**7**

B.2) Adulto convivente anagraficamente con figlio/i a carico fiscale. Nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto da un genitore e il proprio/i figlio/i a carico fiscale. Qualora il nucleo richiedente conviva con terze

persone, la condizione è riconosciuta solo se sussista coabitazione anagrafica con terzi legati da vincoli di parentela o affinità con il genitore.

E' esclusa la convivenza con l'altro genitore, con un nuovo coniuge o con un nuovo convivente more uxorio o con un convivente legato da unione civile (ai sensi della Legge 76/2016) e comunque con terze persone diversi da parenti e affini.

Nel caso di separazioni legali e giudiziali o di procedimenti e/o provvedimenti interlocutori preordinati alla separazione legale e giurisdizionale, la condizione di affido anche temporaneo del minore deve essere certificata dalla documentazione in possesso del richiedente alla data della domanda. In caso di figli di stranieri extracomunitari la condizione deve essere verificabile da documentazione equiparata.

Adulto convivente anagraficamente con figlio/i a carico fiscale	**Punti**
Con 1 figlio a carico fiscale	**3**
Con 2 figli a carico fiscale	**4**
Con 3 o più figli a carico fiscale	**5**

B.3) Nucleo familiare composto da una sola persona. Nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto da una sola persona. Il punteggio viene assegnato come segue:

Nucleo familiare composto da una sola persona	**Punti**
Età inferiore al 65° anno compiuto	**6**
Età compresa tra il 65° anno ed il 70° anno compiuto	**3**
Età compresa tra il 71° anno ed il 75° anno compiuto	**4**
Età superiore al 75° anno compiuto	**5**

B.4) Nucleo familiare pluricomponente. Nucleo che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto da almeno cinque unità o oltre.

Sono attribuiti PUNTI 2

B.5) Condizione anziana. La presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone anziane è valutata quale condizione di punteggio, ad esclusione della condizione di nucleo familiare composto da una sola persona per la quale detta condizione è già rappresentata al precedente paragrafo B.3).

Si intende verificata la presenza della condizione dell'età anziana, qualora alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, nel nucleo richiedente sia presente almeno una persona di 70 anni.

Il punteggio viene assegnato in presenza di persone ultrasettantenni, valutando l'età della persona più anziana e ulteriormente aumentato nel caso in cui il nucleo richiedente sia composto esclusivamente da persone anziane.

Sono attribuiti PUNTI 2

B.6) Condizione di invalidità, handicap e non autosufficienza. La presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap, o in situazione di invalidità o certificate non autosufficienti, è valutata quale condizione di punteggio, qualora la situazione sia certificata dall'autorità competente, alla data di

presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. Il punteggio è differenziato a seconda della gravità della condizione con certificazione acquisita. Il punteggio non è cumulabile qualora per lo stesso componente del nucleo familiare siano presenti più certificazioni. Il punteggio è cumulabile nel caso in cui le certificazioni siano riferite a persone diverse facenti parte del nucleo familiare richiedente. Pertanto il punteggio viene assegnato come segue:

Condizione di invalidità, handicap e non autosufficienza	**Punti**
Gravità elevata	**5**
Gravità media	**3**

Per **gravità elevata** si intende:

a) Invalidità certificata pari al 100%
b) Disabili permanenti e gravi (art.3 comma 3 della L.104/92 e successive modifiche ed integrazioni)
c) Handicap in capo a minore di 18 anni che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni riconosciute proprie della sua età, o minore ipoacustico

Per **gravità media** si intende:

a) Invalidità certificata superiore al 66% e fino al 99%
b) Disabili con presenza di una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva (art. 3 comma 1 della L.104/92 e successive modifiche ed integrazioni)

B.7) Inidoneità dell'immobile. Residenza anagrafica in alloggio inidoneo a garantire la mobilità di uno o più i componenti il nucleo familiare in condizione certificata di invalidità, handicap e non autosufficienza, con problemi di mobilità documentati da idonea certificazione, limitatamente al caso di persone dimoranti:

a) In alloggi non al piano terra ubicati in immobili privi di ascensore e/o di servo scala
b) In alloggi conformati su due piani

Sono attribuiti PUNTI 3

B.8) Condizione di coabitazione in situazione di ospitalità. La condizione di coabitazione del nucleo familiare richiedente con terze persone, accertata dalle risultanze anagrafiche alla data della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, comporta l'attribuzione del punteggio.

Sono attribuiti PUNTI 2

B.9) Emigrati iscritti all'A.I.R.E. Ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P., la condizione di emigranti iscritti AIRE rientrati da meno di un anno nel comune, se in stato di disagio abitativo nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 della Legge Regionale 21 febbraio 1990 n. 14, (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione) come modificata dall'art. 58 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e la L.R. 24 marzo 2004 n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alla L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 e alla L.R. 12 marzo 2003, n. 2) dà diritto all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo. Il punteggio viene assegnato nel modo seguente:

Emigrati iscritti all'A.I.R.E.	**Punti**
Fino a due componenti	**1**
3 componenti	**1,5**
4 o più componenti	**2**

4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I cittadini interessati potranno presentare domanda di accesso alla graduatoria

DAL 5 NOVEMBRE 2026 AL 29 DICEMBRE 2026

utilizzando unicamente la piattaforma web on-line, al seguente link:
https://servizi.comune.ozzano.bo.it/service/domanda-accesso-graduatoria-assegnazione-erp

Per accedere al servizio, l'utente interessato dovrà essere in possesso di un'identità digitale tramite SPID – sistema pubblico di identità digitale o CIE – e delle relative credenziali.

Per informazioni riguardo allo SPID si veda:
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/

Per assistenza e supporto alla compilazione on-line della domanda ERP mediante operatore abilitato alla piattaforma (senza l'utilizzo dello SPID personale), è possibile contattare lo sportello casa di Solaris srl per prendere un appuntamento:

- Solaris srl - Sportello Casa Ozzano, via Repubblica 10, Ozzano dell'Emilia (BO) – telefono 342 345 5299

Orari e modalità di accesso allo Sportello Casa: previo appuntamento negli orari e secondo le modalità di apertura al pubblico visibili sul sito di Solaris: www.solaris.srl oppure https://www.solaris.srl/

Con l'inoltro della domanda sul portale on-line, il richiedente assume la responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000, in ordine alle dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti per l'accesso e delle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e si impegna a produrre, su richiesta, idonea documentazione probatoria.

Lo Sportello Casa è a disposizione per informazioni e assistenza alla compilazione con le modalità sopra e di seguito indicate.

In caso di assistenza alla compilazione è possibile perfezionare e inoltrare la domanda on-line con la documentazione allegata, che verrà scansionata e inserita sulla piattaforma direttamente allo Sportello Casa, il quale rilascerà all'interessato la ricevuta protocollata di avvenuta presentazione.

L'assistenza da parte degli operatori dello Sportello Casa nella presentazione della domanda riguarderà esclusivamente informazioni e chiarimenti concernenti il contenuto del bando e i passaggi operativi concernenti la presentazione dell'istanza on-line: non potrà in alcun modo riferirsi alla valutazione e/o al controllo nel merito inerente i requisiti per l'accesso, la situazione economica e altri elementi riferiti ai nuclei familiari richiedenti.

Si specifica, altresì, che gli operatori dello Sportello Casa non assumono alcuna responsabilità in ordine alla correttezza e veridicità dei dati autodichiarati da parte dei richiedenti – ai sensi del DPR n. 445/2000. I richiedenti medesimi rimangono pertanto, a tutti gli effetti di legge, gli unici responsabili del contenuto delle domande presentate e dei dati autodichiarati ivi contenuti.

5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda, nell'apposita sezione dedicata sulla piattaforma on-line, devono essere allegati:

- Per coloro che si trovano nella condizione di cui al punto A.4 **Residenza in alloggio soggetto ad ordinanza per inconvenienti igienico sanitari**: certificazione della competente autorità sanitaria e ordinanza da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune.
- Per coloro che si trovano nella condizione di dover rilasciare l'alloggio per **Sfratto** intimato per morosità (A.5):

- disoccupazione lavorativa di componenti il nucleo richiedente intervenuto dopo la stipula del contratto di locazione, a motivo di licenziamenti diversi da quelli di carattere disciplinare, esclusivamente per lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato;
- diminuzione del reddito del nucleo richiedente a seguito di decesso di un componente il nucleo anagrafico intervenuta dopo la stipula del contratto di locazione;
- diminuzione del reddito di taluno dei componenti il nucleo richiedente intervenuta dopo la stipula del contratto di locazione a motivo dell'intervento di condizioni invalidanti certificate con riduzione totale della capacità lavorativa

– Per coloro che dichiarano di possedere la condizione soggettiva di **Invalidità, handicap e non autosufficienza** (punto B.6): copia del verbale sanitario per il riconoscimento dell'Invalidità civile, ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 102/2009, e/o il verbale sanitario per il riconoscimento dell'Handicap, ai sensi della Legge n. 104/1992.

<u>Sono da allegare sempre, se ricorre il caso:</u>

– Titolo di soggiorno o richiesta di rinnovo;

– Attestazione ISEE SIMULATO (iscritti AIRE);

– Estremi dell'eventuale sentenza omologa di separazione/stato di separazione legale (nome del Tribunale, data e numero della sentenza);

– Per i non residenti nel Comune di Ozzano dell'Emilia, dichiarazione del datore di lavoro attestante sede attività lavorativa nel Comune di Ozzano dell'Emilia;

– Contratto di locazione registrato e ultima ricevuta di pagamento del canone d'affitto;

– Rinnovo e/o proroga del contratto di locazione.

6. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

L'ufficio responsabile dell'istruttoria, sulla base delle condizioni dichiarate dal richiedente e accertate d'ufficio provvederà, per ciascuna domanda, a verificare i requisiti d'accesso e le condizioni oggettive e soggettive di punteggio di cui alle sezioni sopra riportate ai punti A e B, con assegnazione del correlato punteggio ai fini della formazione della graduatoria provvisoria. La prima graduatoria deve essere comunque approvata entro 180 giorni dalla scadenza dell'avviso iniziale. In tale sede l'ufficio procedente si riserva altresì – ove ne ricorrano i presupposti – di procedere all'attribuzione d'ufficio del punteggio di cui all'art. 9 punto C.1 del vigente Regolamento comunale per la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (*"Progetto dei servizi sociali").*

7. RICORSI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

Il Comune, per la formazione della graduatoria definitiva di assegnazione degli alloggi ERP, istituisce un'apposita commissione tecnica, stabilendone la composizione.

La graduatoria definitiva di assegnazione è formata dalla commissione tecnica, costituita da un rappresentante delle OO.SS. degli inquilini, individuato a rotazione in base alla disponibilità data dalle stesse a mezzo posta, e da tre o cinque esperti in materia, con possibilità di reperire membri all'esterno dell'organico del Comune di Ozzano dell'Emilia.

La commissione è competente ad esaminare i ricorsi presentati avverso la graduatoria provvisoria di cui all'art. 11

del regolamento comunale e provvede alla formazione della graduatoria definitiva, effettuando il sorteggio tra le domande che abbiano conseguito il medesimo punteggio, con l'utilizzo di strumentazioni informatiche.

La graduatoria definitiva viene approvata con provvedimento e viene pubblicata:

- Sul sito di Solaris www.solaris.srl
- Sul sito del Comune www.comune.ozzano.bo.it

secondo le modalità prestabilite utili a garantire l'idoneo regime di pubblicità della graduatoria per trenta giorni consecutivi.

La graduatoria definitiva sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

8. GRADUATORIE SPECIALI

Il Comune, ovvero l'Ente gestore, può istituire graduatorie speciali nelle quali inserire le domande concorrenti con le condizioni di cui ai punti:

B.1) caso di coppia di giovane età anagrafica,

B.2) caso di adulto con minore/i a carico,

B.3) caso di anziano ultrasettantacinquenne;

B.6) caso di nucleo con all'interno almeno un componente con certificato di invalidità;

col medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, ai fini dell'assegnazione di alloggi, di superficie adeguata alla composizione del nucleo familiare richiedente, secondo il criterio di ripartizione definito dal Comune.

Per i nuclei di cui al punto B.6, è riservata la destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento di barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.P.R 27 aprile 1978, n. 384 e successive modifiche ed integrazioni, nonché sulla base dei relativi provvedimenti di attuazione.

9. CONTROLLI IN SEDE DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'ufficio responsabile dell'istruttoria, provvede all'accertamento dell'esistenza e della permanenza dei requisiti richiesti e delle condizioni che attribuiscono il punteggio nei confronti dei nuclei richiedenti che risultino collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva.

Qualora si accerti la non sussistenza di requisiti o il venir meno degli stessi, nonché la mancanza delle condizioni oggettive e soggettive o il mutamento delle condizioni oggettive, si provvede a dare comunicazione di ciò all'interessato, il quale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare ricorso in opposizione al Comune, ovvero all'Ente gestore.

L'ufficio responsabile può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda.

10. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Il procedimento di assegnazione degli alloggi ERP è avviato d'ufficio al verificarsi della disponibilità di alloggi ERP.

In fase di assegnazione, la verifica dei requisiti di accesso e delle condizioni di punteggio dichiarate in domanda ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., sarà effettuata in maniera puntuale per ciascuna domanda collocata in posizione utile per l'assegnazione. I requisiti di accesso devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.

Qualora dalle verifiche istruttorie in fase di assegnazione emerga l'impossidenza dei requisiti di accesso, il Responsabile del procedimento procede all'esclusione della domanda dalla graduatoria.

Qualora dalle suddette verifiche istruttorie emerga l'impossidenza o la difformità delle condizioni di punteggio, l'ufficio competente provvede alla rideterminazione delle stesse e al conseguente posizionamento della domanda in graduatoria. Il provvedimento di esclusione dalla graduatoria è disposto in caso di perdita dei requisiti di accesso o qualora siano accertate dichiarazioni mendaci o falsità in atti.

Il procedimento di assegnazione è disciplinato dagli articoli 16-17-18-19 del Regolamento comunale per la gestione del Patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Manca, Responsabile della Direzione di Solaris srl. L'ufficio responsabile dell'istruttoria è l'Ufficio Politiche Abitative di Solaris srl

12. INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 (DGPR)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla raccolta delle domande, alla verifica dei requisiti, alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), nonché agli adempimenti conseguenti.

Il trattamento è effettuato per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e), del GDPR, da personale autorizzato e da eventuali responsabili del trattamento appositamente designati.
Con la presentazione della domanda, il richiedente dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR.

Titolare del trattamento: Solaris S.r.l., con sede in Via Oberdan 10/11, 40024 Castel San Pietro Terme (BO), e-mail: info@solaris.srl, PEC: solaris.pec@legalmail.it.

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO): Studio Legale Wild Side Associati, e-mail: privacy@wslegal.it

SOLARIS SRL
Responsabile della Direzione
(dott.ssa Elisabetta Manca)

Castel San Pietro Terme, lì 30/10/2026

ELISABETTA
MANCA
30.10.2026
14:56:39
GMT+01:00